

c) FAQ - FUNZIONE CONCILIATIVA

1.c) **Quale è la finalità della funzione conciliativa della Camera?**

La Camera, nella sua funzione conciliativa, ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva con lo scopo di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l'intervento di conciliatori, incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.

2.c) **Chi è il conciliatore e quali sono le sue funzioni?**

Il conciliatore è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell'Elenco arbitri e dei conciliatori ed è incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.

3.c) **Per la funzione conciliativa chi può rivolgersi alla Camera?**

Per la funzione conciliativa, la controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati con istanza da presentare entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell'atto da cui trae origine la controversia.

La conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate.

4.c) **Nella sua funzione conciliativa quando le controversie possono essere devolute alla Camera?**

Nella sua funzione conciliativa ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva quando:

- a) si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una Disciplina sportiva associata, o un Ente di promozione sportiva ad uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati o, comunque, destinatari di decisioni di cui alla successiva lett. b);
- b) siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale.



5.c) Altre controversie in materia sportiva possono essere devolute alla Camera ai fini della conciliazione?

Si, previo espresso accordo tra le parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

6.c) Nella sua funzione conciliativa quali controversie non possono essere devolute alla Camera?

La conciliazione non può essere richiesta:

- a) da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a centoventi giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping;
- b) avverso le decisioni delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive, sulle quali ogni competenza è riservata alla Giunta Nazionale del CONI.

7.c) Quali sono le procedure da seguire per avvalersi della funzione conciliativa della Camera?

Per la funzione conciliativa la parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione (parte istante) invia copia della propria istanza alla controparte e, comunque, alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie.

La sola istanza, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza nonché l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.

L'istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:

- a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
- b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
- c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione;
- d) documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza.
- e) Contestualmente all'istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato l'integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.



8.c) In quante copie e dove la parte deve depositare l'istanza di conciliazione?

In originale più tre copie presso la Segreteria della Camera.

All'originale e a ciascuna copia dell'istanza di conciliazione devono essere allegati i documenti che la parte istante intende depositare. In ogni caso, unitamente all'originale e a ciascuna copia dell'istanza, la parte istante deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta ricezione della comunicazione o trasmissione dell'istanza, con i documenti ad essa allegati, alla controparte e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La sola istanza, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla parte convenuta ed alla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, nonché l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.

9.c) Può la parte istante usufruire della prestazione di uno dei componenti del Registro di Gratuito Patrocinio?

Sì, richiedendolo per iscritto alla Segreteria della Camera prima del deposito dell'istanza di conciliazione.

All'atto della richiesta e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura in questione. Il difensore per ciascuna controversia è nominato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta della parte, dal Presidente della Camera tra i componenti del Registro. Dopo l'accettazione, il nominativo del difensore viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Il difensore, ricevuta comunicazione dell'incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione il difensore deve assumere l'obbligo di riservatezza.

10.c) Per la funzione conciliativa quali sono gli oneri amministrativi perché possa essere adita la Camera?

Per la funzione conciliativa, contestualmente all'istanza e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi secondo i seguenti importi, allegando copia dell'avvenuto versamento all'istanza:

Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento di conciliazione:

- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale

Euro 1.000

- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni

Euro 500

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva – che non siano parti istanti o terzi intervenuti – non sono tenuti a versare diritti amministrativi nei procedimenti di conciliazione.



11.c) Quali sono gli altri oneri amministrativi a carico delle parti per la procedura conciliativa?

Onorari e spese da corrispondere al conciliatore per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti in caso di accordo:

a) un onorario per ogni incontro, fin dal primo, pari a

Euro 103,29

b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento.

Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l'importo di cui alla lettera a) – in caso di accordo - è moltiplicato per 2.

- inoltre, a carico delle parti, secondo le determinazioni del conciliatore:

c) il rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore per gli incontri successivi al primo;

d) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari a

Euro 103,29

Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l'importo di cui alla lettera d) è moltiplicato per 2.

Oneri di legge da corrispondere al conciliatore:

- se soggettivamente dovuti, agli importi di cui al precedente punto 2 vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA.

Gettoni e spese da corrispondere al difensore di cui all'art. 2 del Regolamento per ogni procedimento affidatogli:

- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni del conciliatore:

c) il rimborso delle spese necessarie e documentate – sostenute dal difensore per gli incontri successivi al primo – comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all'IVA, fino ad un massimo di

Euro 250

d) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari a

Euro 103,29



12.c) Le somme da corrispondere quali oneri amministrativi a chi e dove devono essere versate?

Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 6309 – c/c 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - ABI 01005 - CAB 03309 – Causale del versamento: "DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT – CONI" specificando che si tratta di funzione conciliativa e le parti.

13.c) Quali sono gli oneri della controparte dopo la presentazione dell'istanza di conciliazione?

Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante.

Entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza di conciliazione la controparte deve versare i diritti amministrativi da essa dovuti.

La memoria di risposta deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; all'originale e a ciascuna copia della risposta devono essere allegati i documenti che la controparte intende depositare. In ogni caso, unitamente all'originale e a ciascuna copia della risposta, la controparte deve allegare documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione alla parte istante, con i documenti ad essa allegati, e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La sola risposta, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla parte istante e l'avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.

14.c) E' prevista l'emissione di un comunicato ufficiale da parte della Federazione sportiva nazionale in merito alla presentazione di un'istanza di conciliazione?

Si. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Presidente della Camera può fissare un termine entro il quale la Federazione sportiva nazionale dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l'emissione di un Comunicato Ufficiale, dell'avvenuta presentazione di un'istanza ai sensi del presente articolo, con l'indicazione della parte attrice, dell'oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni di cui al presente Regolamento. Qualora la Federazione sportiva nazionale non provveda all'emissione del predetto Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet del CONI a cura della Segreteria della Camera.

15.c) E' consentito l'intervento di un terzo nella conciliazione?

Si, qualora abbia nella controversia insorta un interesse individuale e diretto.

Il terzo che intende partecipare al procedimento di conciliazione tra altri avviato deve proporre alla Camera motivata istanza di autorizzazione alla partecipazione



alla stessa procedura, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione.

Il Presidente della Camera decide sull'istanza di partecipazione del terzo sentite, ove occorra, le altre parti.

16.c) Cosa avviene dopo la presentazione di un'istanza di conciliazione?

Il Presidente della Camera nomina il conciliatore tra i componenti dell'Elenco degli arbitri e dei conciliatori e, dopo l'accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria.

Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi l'opportunità, in luogo diverso.

Il primo incontro di conciliazione è convocato dal conciliatore, di regola, entro sette giorni dalla data di deposito dell'accettazione dell'incarico presso la Segreteria della Camera.

Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e/o congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.

Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.

Le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.

17.c) Chi decide le controversie sottoposte a conciliazione?

Un conciliatore.

18.c) Chi nomina il conciliatore?

Il Presidente della Camera.

19.c) Tra chi deve essere nominato il conciliatore?

Tra i componenti dell'Elenco degli arbitri e dei conciliatori.

20.c) Cosa avviene in caso di raggiungimento dell'accordo tra le parti?

L'accordo viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti stesse e dal conciliatore, salvo il caso in cui il conciliatore non sottoscriva il verbale di conciliazione, dandone motivata comunicazione scritta alle parti, ovvero apporvi le sue osservazioni, qualora ritenga che l'accordo non sia conforme a norme di diritto o a norme e usi dell'ordinamento sportivo nazionale o internazionale o ai principi di etica sportiva e di equità.

Le parti sono obbligate a dare esecuzione all'accordo nei termini stabiliti dallo stesso.



L'accordo è imputabile esclusivamente alle parti ed in nessun caso l'accordo può essere considerato atto della Camera o del CONI.

21.c) Che cosa avviene entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione?

Se le parti non hanno raggiunto un accordo o non hanno presentato istanza motivata di proroga di tale termine, la procedura è dichiarata estinta dal conciliatore.

22.c) L'insuccesso della procedura di conciliazione pregiudica in qualche modo i diritti delle parti?

No.

23.c) Possono le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso della procedura conciliativa essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali o per altri fini?

No.

24.c) Le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione?

Sì, le parti devono presentarsi all'incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione.

Possono, comunque, dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.

25.c) Come devono essere comunicati gli atti delle parti?

Salvo quanto diversamente espresso, ogni atto, memoria, istanza, difesa o altro depositata dalle parti dovrà essere comunicato in originale più tre copie e ad ogni copia dovrà essere allegata copia della documentazione prodotta dalla parte.

26.c) E' obbligatorio il tentativo di conciliazione prima dell'instaurazione dell'arbitrato?

Sì, salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti, la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione.



27.c) Quali sono i termini più importanti nel procedimento di conciliazione?

- **Sessanta giorni:** il termine dal deposito dell'istanza di conciliazione entro il quale, in caso di mancato accordo tra le parti o di mancata presentazione di istanza motivata di proroga di tale termine, la procedura è dichiarata estinta dal conciliatore.
- **Trenta giorni:** il termine dalla data di conoscenza del fatto o dell'atto da cui trae la controversia entro il quale questione è sottoposta alla Camera.
- **Sette giorni:** il termine entro il quale, dopo la ricezione dell'istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante.
- **Sette giorni:** il termine entro il quale la controparte deve versare i diritti amministrativi da essa dovuti.
- **Sette giorni:** il termine dall'accettazione della nomina entro il quale il conciliatore, di regola, convoca le parti per il primo incontro di conciliazione.
- **Tre giorni:** il termine dalla ricezione della richiesta della parte entro il quale il Presidente della Camera nomina il difensore tra i componenti del Registro di Gratuito Patrocinio.

